

Ulteriori misure di contenimento dell'Influenza Aviaria sul territorio della Regione Emilia-Romagna

Fermo restando il rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale concernente il contenimento e controllo della diffusione del virus influenzale aviario, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 9/2010, le ulteriori misure sanitarie che i Servizi Veterinari delle Aziende USL, i veterinari aziendali, i trasportatori e gli allevatori devono applicare in tutto il territorio regionale sono le seguenti.

A. Misure sanitarie da adottare per ridurre il rischio di introduzione del virus dell'influenza aviaria in Regione Emilia-Romagna in caso di focolai di Influenza Aviaria in altre Regioni.

1. Divieto di introduzione nel territorio regionale di volatili provenienti da aziende situate nelle zone di restrizione (focolai di LPAI) o protezione e sorveglianza (focolai di HPAI), così come definite dal D.Lgs. n. 9/2010.
2. In deroga al punto 1 è permessa, a seguito di autorizzazione del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti Regionale, sentito il Servizio Veterinario territoriale ricevente, l'introduzione di volatili destinati alla macellazione in macelli di questa Regione, se provenienti da zone di restrizione o sorveglianza, nel rispetto dei seguenti requisiti e alle seguenti condizioni:
 - nell'allevamento di provenienza devono essere effettuati controlli per influenza aviaria nei volatili da movimentare, mediante prelievo da parte del veterinario ufficiale, di almeno 10 campioni di sangue, nei cinque giorni precedenti il carico e di 10 tamponi tracheali nelle 48 ore precedenti il primo carico (anche dei tacchini maschi), per la ricerca dell'antigene virale. I campioni dovranno essere eseguiti con cadenza quindicinale
 - va effettuata comunicazione almeno 24 ore prima dell'inoltro dal Servizio Veterinario di partenza a quello di destinazione;
 - esecuzione, con esito favorevole, di una ispezione veterinaria ufficiale, da effettuarsi nelle 48 ore precedenti il primo carico che deve essere ripetuta ogni due giorni, per i carichi successivi della stessa partita, fino allo svuotamento dell'allevamento;
 - gli animali devono essere accompagnati dal "Documento di accompagnamento al macello" corredato da dichiarazione veterinaria con la quale venga espressamente indicato lo stato sanitario della partita, con l'indicazione delle date in cui sono stati effettuati i controlli di cui al punto precedente e l'esito degli stessi;
 - il trasporto del pollame deve avvenire in vincolo sanitario;
 - al macello le partite devono essere sottoposte ad accurata "visita ante-mortem", con puntuale verifica della documentazione di scorta e, solo in caso di esito favorevole della stessa, avviate alla macellazione ordinaria;
 - la partita deve essere macellata al termine del turno, le carcasse vanno attentamente ispezionate e le carni sono poste in vincolo sanitario fino all'esito degli accertamenti analitici;
 - controllo al macello di ciascun conferente autorizzato mediante controllo sierologico effettuato su un campione di 10 animali appartenenti alla prima partita macellata e successivamente ogni settimana fino al completamento delle operazioni di macellazione di ciascun conferente;
 - i sottoprodotti di origine animale derivanti dall'attività di macellazione devono essere gestiti in conformità al Reg. CE 1069/2009;
 - gli automezzi e le gabbie di trasporto degli animali devono essere accuratamente lavati e disinfettati e non possono lasciare lo stabilimento, se non dopo verifica da parte del veterinario ufficiale dell'idoneità di tali operazioni;
 - deve essere evitato il contatto degli automezzi e delle gabbie provenienti dagli allevamenti posti nell'area in questione con le altre aree normalmente utilizzate;
 - le zone di passaggio degli automezzi devono essere oggetto di frequenti disinfezioni.
3. Gli automezzi utilizzati per i trasporti di animali in zone di protezione, restrizione e sorveglianza, ad eccezione di eventuali zone di vaccinazione, non possono essere utilizzati per il trasporto in aziende regionali, a meno che non siano trascorse 24 ore dall'ultimo trasporto e dalla disinfezione.
4. I mezzi di trasporto mangime utilizzati in zone di protezione, restrizione e sorveglianza devono essere adeguatamente disinfettati prima e dopo ogni trasporto; non possono essere

effettuati trasporti consecutivi per più allevamenti senza che sia stato eseguito il completo lavaggio e disinfezione dell'automezzo.

5. Gli automezzi utilizzati per i trasporti di sottoprodotti in zone di protezione, sorveglianza e restrizione, ad eccezione di eventuali zone di vaccinazione, non possono essere utilizzati per il trasporto in aziende regionali, a meno che non siano trascorse 24 ore dall'ultimo trasporto e dalla disinfezione.
6. I titolari dei mangimifici impiegano esclusivamente autotrasportatori registrati ai sensi del Reg. CE 183/2005.

B. Misure sanitarie integrative per ridurre il rischio di diffusione del virus dell'influenza aviaria in Regione Emilia-Romagna.

Sul territorio della Regione Emilia-Romagna devono essere costantemente applicate le seguenti misure, al fine di contenere e ridurre al minimo il rischio di diffusione del virus influenzale.

1. Il trasporto di pollame, selvaggina allevata e uova deve avvenire con automezzi lavati e disinfettati prima e dopo ogni trasporto, pertanto, con lo stesso automezzo non devono essere effettuati carichi consecutivi in più allevamenti senza che siano stati eseguiti, tra un carico e l'altro, il lavaggio e la disinfezione dell'automezzo.
2. Gli automezzi adibiti a trasporto pulcini vivi dovranno effettuare singoli trasporti per ogni azienda avicola di destinazione. In deroga è consentito che lo stesso gruppo di pulcini sia suddiviso e scaricato in più aziende in modo consecutivo, a condizione che queste aziende siano vuote ed abbiano effettuato il prescritto periodo di vuoto biologico e sanitario. Dovranno inoltre essere effettuate operazioni di disinfezione degli automezzi dopo lo scarico degli animali da ogni azienda e prima dell'entrata nell'azienda successiva.
3. I proprietari di automezzi, cassoni e contenitori per la raccolta di carcasse, cascami, pollina e rifiuti degli allevamenti (sottoprodotti), garantiscono il lavaggio e la disinfezione adeguata prima e dopo ogni trasporto.
4. Tutti i mezzi di trasporto di animali, uova, sottoprodotti e mangimi, a comprova delle avvenute operazioni di lavaggio e disinfezione, dovranno circolare con l'apposito modello che si riporta in allegato 1, punto 1, parte integrante di questo documento. La disinfezione degli automezzi trasporto mangime dovrà essere eseguita almeno con cadenza settimanale (OM 3.12.2010) e l'attestato di lavaggio e disinfezione (anche in copia) dovrà essere allegato al documento di trasporto. In caso di lavaggio e disinfezione eseguiti nel macello si compila anche il punto 2 dell'All. 1.
5. Negli allevamenti avicoli la raccolta di volatili di scarto e sottopeso durante il ciclo produttivo è vietata; il loro ritiro deve avvenire al termine del regolare ciclo di allevamento, in concomitanza con il normale conferimento al macello. Eventuali deroghe motivate potranno essere concesse dal servizio veterinario territoriale competente.
6. I titolari di tutti gli allevamenti avicoli commerciali sono tenuti a segnalare al Servizio Veterinario competente per territorio il nominativo del veterinario addetto all'assistenza nel proprio allevamento, comunicando successivamente l'eventuale variazione.
7. I titolari degli allevamenti avicoli rurali, amatoriali e commerciali, devono segnalare ai Servizi Veterinari competenti qualsiasi caso di malattia del pollame che possa ricondursi ad influenza aviaria, nonché qualsiasi caso di mortalità superiore alla norma non riferibile a cause accertate. Inoltre i titolari degli allevamenti commerciali delle specie sensibili con una consistenza di entità superiore ai 250 capi, ad eccezione degli allevamenti adibiti al commercio o per la prima fase di crescita (svezzamento) di animali destinati ad allevamenti rurali, sono tenuti a segnalare al Servizio Veterinario competente per territorio l'introduzione di volatili nel proprio allevamento con almeno cinque giorni di anticipo.
8. Non è consentita l'immissione di selvaggina delle specie sensibili proveniente da allevamenti o territori soggetti a restrizioni.
9. E' comunque interdetta la vendita ambulante di animali delle specie sensibili. La vendita di pollame presso rivendite o negozi autorizzati è consentita solo se gli animali sono scortati da regolare modello 4 (art. 31 del DPR 320/54) in entrata, nel quale è indicata la provenienza e i responsabili di tali attività tengono un registro di carico e scarico cartaceo o informatico; in alternativa al registro è possibile detenere copia dei modelli 4 in uscita in ordine cronologico.
10. La vendita di pollame nei mercati è consentita solo a operatori autorizzati o accreditati ai sensi del DM 25/06/2010. E' comunque vietata la vendita di animali provenienti da zone di

protezione, sorveglianza e restrizione e in ogni caso di animali vaccinati nei confronti dell'influenza aviaria..

11. Per quanto riguarda il pollame, il titolare del posto al mercato fornisce al servizio veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per il mercato stesso un elenco scritto degli allevamenti di provenienza degli animali; inoltre il trasporto dall'allevamento di provenienza al mercato deve avvenire senza che gli animali vengano in contatto con altri animali delle specie sensibili.
12. La vendita di volatili nei mercati è consentita solo a coloro che hanno una autorizzazione per l'assegnazione di un posto fisso o comunque siano identificati mediante apposito tesserino che ne autorizza l'accesso al mercato e nel rispetto delle seguenti misure:
 - i volatili non provengono da zone di restrizione, protezione e sorveglianza e, in ogni caso, non sono stati vaccinati nei confronti dell'influenza aviaria;
 - per polli, galline, faraone, tacchini, anatre, oche, quaglie, fagiani, pernici, altra selvaggina d'allevamento e per i ratiti, l'allevamento di provenienza è sottoposto a controllo veterinario per influenza aviaria, per verificare l'assenza della circolazione dell'infezione; nei dieci giorni precedenti la movimentazione almeno 10 animali (rappresentativi di tutte le specie presenti in allevamento) devono essere sottoposti con esito favorevole a controllo virologico e sierologico; per oche e anatre si eseguono esclusivamente tamponi cloacali per la ricerca dell'antigene virale;
 - gli animali sono accompagnati da regolare modello 4 e, per le specie indicate al punto precedente, da un'attestazione del servizio veterinario dell'Azienda U.S.L. competente con l'esito e la data degli esami diagnostici eseguiti; tale attestazione ha una validità di sette giorni dall'emissione.

Oltre alle verifiche effettuate sui requisiti previsti per l'accesso al mercato, saranno programmati controlli ufficiali con modalità e frequenze non inferiori a quelle previste dal punto 7 – Fiere e Mercati - del D.M. 25/06/2010.
13. Le mostre, le fiere e altre manifestazioni che prevedono il concentramento di volatili sono autorizzate solo a condizione che i responsabili dell'organizzazione delle stesse comunichino al Servizio Veterinario competente per territorio, con almeno 30 giorni di anticipo, la data e il luogo di svolgimento della manifestazione e sia previsto l'obbligo del rispetto delle misure sanitarie previste al precedente punto 12.
14. Gli allevamenti amatoriali sportivi (allevamenti di uccelli da affezione, da gabbia e da voliera e pollame ornamentale, allevati in cattività e finalizzati ad attività sportiva/espositiva, non destinati alla produzione di carne o di uova per il consumo o per il ripopolamento della selvaggina da penna), vanno registrati presso la AUSL territoriale. Per facilitare l'attività di registrazione presso le AUSL di tali allevamenti, si ritiene possibile utilizzare, in alternativa all'assegnazione di un codice aziendale, la numerazione univoca attribuita ai propri iscritti dalle associazioni e federazioni di ornitologi. A tal fine le associazioni potranno fornire alla AUSL competente per territorio l'elenco degli associati (meglio se in formato elettronico), completo di indirizzo. Gli animali sono identificati individualmente mediante anello inamovibile che riporta il numero attribuito al singolo soggetto e l'anno di nascita. In allevamento, se presente anche il pollame, sarà previsto apposito registro di carico e scarico, in cui sono registrate le introduzioni di animali e le uscite, differenziando tra vendite/cessioni e morti. Sul registro di allevamento va indicato il nome e l'indirizzo dell'acquirente, al fine di garantire la rintracciabilità puntuale delle uscite in caso di problemi sanitari. In caso di mortalità superiore alla media, gli animali morti devono essere sottoposti ad esame necroscopico effettuato dalla locale sezione dell'IZS. I referti delle necroscopie e degli eventuali esami diagnostici devono essere conservati insieme al registro di allevamento, a disposizione per eventuali controlli da parte della AUSL locale. Gli allevamenti con un numero di capi di pollame superiore a 250, vanno inseriti in BDN come allevamento di avicoli misti; in tali allevamenti inoltre deve essere garantita la separazione del pollame dalle altre specie allevate.
15. Gli allevatori amatoriali con un numero di capi inferiore a 250, gli allevatori hobbisti e rurali che partecipano a esposizioni, mostre fiere, devono dotarsi di regolare modello 4 (art. 31 del DPR 320/54) o sostitutivo contenente le stesse informazioni, quale ad es. la scheda di ingabbio (fac-simile Allegato 3), compilato dall'allevatore e, per polli, galline, faraone, tacchini, anatre, oche, quaglie, fagiani, pernici, altra selvaggina d'allevamento e per i ratiti, dal referto di un controllo sierologico (o virologico per anatidi) effettuato da non più di 120 giorni su un campione di 10 animali scelto tra tutti i volatili, anche di specie diverse, presenti in allevamento. Il prelievo per il controllo sierologico o virologico, può essere eseguito da un veterinario libero professionista o della AUSL; i campioni vanno conferiti all'IZS locale.

16. Nelle manifestazioni di cui al punto 15, devono essere individuate aree espositive dedicate agli allevatori amatoriali sportivi, hobbisti e rurali e aree espositive dedicate a rivenditori professionali.

C. Linee guida per l'autorizzazione di mostre ed esposizioni di uccelli da affezione, da gabbia e da voliera e pollame ornamentale provenienti da allevamenti amatoriali sportivi anche in caso di focolai di Influenza a bassa patogenicità (LPAI).

La Regione Emilia-Romagna ospita annualmente sul proprio territorio numerosi eventi espositivi di uccelli da affezione, da gabbia e da voliera e pollame ornamentale dove i soggetti allevati vengono presentati a concorso e giudicati da una giuria specializzata per settore di appartenenza. Frequentemente le esposizioni sono accompagnate da mostre-scambio e attinenti attività commerciali. Tali eventi sono organizzati da Associazioni di allevatori che si propongono di tutelare le specie allevate, di migliorare le tecniche di allevamento e stilare standard di razza al fine di migliorare le caratteristiche prescelte.

L'allevamento amatoriale sportivo è generalmente distinto rispetto alle filiere industriale e rurale e, pertanto, è utile definire un protocollo sanitario particolarmente rivolto alle manifestazioni espositive di uccelli da affezione, da gabbia e da voliera e pollame ornamentale. Al fine di tutelare la salute pubblica e il patrimonio avicolo regionale e consentire lo svolgimento di tali manifestazioni anche in caso di focolai di LPAI sul territorio regionale e nelle regioni funzionalmente correlate, devono essere previste specifiche condizioni sanitarie e gestionali. Sono escluse dalle presenti linee guida le gare di colombi viaggiatori.

Specie: uccelli allevati in cattività, finalizzati ad attività sportiva: passeriformi, ploceidi, psittacidi, indigeni ed esotici, quaglie e colini (con destinazione esclusivamente sportiva).

Sono esclusi polli, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, tacchini, pernici e ratiti (*Ratitae*) se appartenenti alla filiera commerciale per la produzione di carne o di uova destinate al consumo o per il ripopolamento della selvaggina da penna.

Identificazione degli animali: codice individuale dell'allevatore su un anello inamovibile posto alla zampa che riporta il numero attribuito al singolo soggetto e l'anno di nascita, in grado di collegare l'animale all'allevatore che lo ha allevato e/o a quello iscritto alla mostra espositiva ed al trasportatore/convogliatore.

1. Certificazione sanitarie degli animali:

- Paesi Terzi: Reg. 318/2007/CE e Dec. 25/2007/CE e autorizzazione/nulla osta alla reimportazione rilasciato dall'autorità di origine.
- Paesi UE e Svizzera: in applicazione al Reg. 998/2003/CE devono essere scortati da certificazione veterinaria, conforme al modello predisposto e riportato in allegato 2, rilasciata dal veterinario ufficiale del paese speditore (Paesi UE). Non è prevista comunicazione TRACES per l'arrivo e per il ritorno al paese di provenienza degli animali.
- Italia: gli animali devono essere accompagnati da regolare modello 4 o sostitutivo contenente le stesse informazioni, quale ad es. la scheda di ingabbio (fac-simile Allegato 3), compilato dall'allevatore e dal referto di un controllo sierologico o virologico, così come previsto al punto B 14.

2. Struttura espositiva

Il responsabile dell'evento espositivo presenta domanda di autorizzazione al Sindaco e, per conoscenza, alla AUSL, almeno 90 giorni prima dell'inizio della manifestazione, allegando:

- una relazione tecnica descrittiva dell'evento, indicando anche le specie partecipanti e le modalità di svolgimento delle attività;
- una procedura scritta che descriva le modalità di disinfezione dei locali al termine dell'evento.

Il responsabile dell'evento dovrà garantire il rispetto dei "requisiti igienico-sanitari di fiere e mercati" stabiliti dal DM 25/6/2010.

Nel caso in cui sia prevista la contemporanea partecipazione di rivenditori professionali di volatili da affezione, da gabbia e da voliera, devono essere individuate aree espositive dedicate agli allevatori amatoriali sportivi, hobbisti e rurali e aree espositive dedicate ai rivenditori professionali.

Il luogo scelto per la manifestazione deve essere provvisto di un locale per l'isolamento di soggetti malati o sospetti.

3. Autorizzazione

L'autorizzazione, in caso di valutazione favorevole, viene di norma concessa nei 30 giorni successivi alla richiesta, eventualmente corredata dal solo pre-parere dell'AUSL, relativo ai requisiti gestionali nel caso la struttura non fosse ancora ispezionabile e verrà successivamente integrata dall'esito dell'ispezione alle strutture espositive.

L'autorizzazione può essere revocata dal Sindaco, su parere dell'AUSL, nel caso la situazione epidemiologica dovesse mutare e rendere necessarie misure di restrizione (presenza di zone di restrizione sul territorio su cui si svolge l'evento, focolai di HPAI sul territorio regionale e nelle regioni funzionalmente correlate).

4. Controlli Veterinari Ufficiali

Verifica documentale sulla certificazione sanitaria di scorta e sulla identificazione degli animali, sia durante l'ingresso alla manifestazione che durante lo svolgimento della stessa.

Verifica del rispetto dei *"requisiti igienico-sanitari di fiere e mercati"* di cui al DM 25/6/2010.

5. Provvedimenti in caso di influenza aviaria

Nel caso in cui vengano adottati provvedimenti di divieto/sospensione di fiere e mercati sul territorio regionale a seguito di focolai di LPAI in province diverse da quella in cui si tiene l'evento, le manifestazioni che rispettano le misure sanitarie stabilite in questo documento potranno svolgersi regolarmente, qualora comprendano esclusivamente la presenza di uccelli da affezione, da gabbia e da voliera provenienti da allevamenti amatoriali sportivi al chiuso (sono comunque esclusi polli, faraone, anatre, oche, piccioni, fagiani, tacchini, pernici, ratiti e altro pollame ornamentale). In questo caso il responsabile dell'organizzazione raccoglie e tiene a disposizione dell'AUSL per 6 mesi l'autocertificazione di trasporto che comprende: generalità, indirizzo e Paese di provenienza dell'allevatore, l'Associazione di appartenenza e il codice di allevatore (RNA), l'indicazione se si tratta di allevamento all'aperto o al chiuso, le dichiarazioni che gli animali trasportati non sono sottoposti a misure di polizia sanitaria, la dichiarazione che hanno destinazione sportiva.

CERTIFICATO DI PULIZIA E DISINFEZIONE PER I MEZZI UTILIZZATI PER IL TRASPORTO DI POLLAME, PRODOTTI DERIVATI e MANGIME**1. DICHIARAZIONE DELL'OPERATORE/CONDUCENTE DEL MEZZO DI TRASPORTO**

Il sottoscritto operatore/conducente del veicolo (tipo/targa) dichiara che:

il più recente scarico di pollame o dei loro prodotti si è svolto a:

Regione, Provincia, Luogo	Data(gg.mm.aa)	Ora(hh:mm)
Questa informazione deve essere fornita dall'operatore/conducente		

- a seguito dello scarico, il veicolo è stato sottoposto a pulizia e disinfezione. La pulizia e la disinfezione hanno interessato tutti i comparti dell'automezzo, la rampa di carico/scarico, le ruote dell'automezzo e la cabina del conducente.
- La pulizia e la disinfezione si sono svolte:

Regione, Provincia, Luogo	Data(gg.mm.aa)	Ora(hh:mm)
Questa informazione deve essere fornita dall'operatore/conducente		

- il disinfettante utilizzato è stato

Data (gg.mm.aa)	Ora (hh:mm)	Nome dell'operatore/conducente in stampatello	Firma dell'operatore/ conducente

2. CERTIFICAZIONE DA PARTE DELL'AUTORITA' SANITARIA COMPETENTE ALLA VERIFICA DEL TRASPORTO

Il sottoscritto veterinario ufficiale dichiara che (barrare una casella):

- in data odierna ha verificato l'automezzo con targa e ne certifica la pulizia e la disinfezione dello stesso.
- in data odierna ha verificato che da parte della ditta è stata adottata una procedura finalizzata a garantire l'effettuazione e l'efficacia delle operazioni di pulizia e disinfezione degli automezzi di trasporto dei volatili; tale procedura è stata validata e periodicamente controllata e verificata dal servizio veterinario.

Data (gg.mm.aa)	Luogo	Nome del referente della procedura	Firma del referente della procedura
Data (gg.mm.aa)	Luogo	Autorità competente	Firma del Veterinario Ufficiale
Timbro			Nome in stampatello
Il colore del timbro e della firma devono essere differenti dallo stampato			

CERTIFICATO SANITARIO

per l'introduzione in Italia da altri stati membri di animali da compagnia (di cui all'allegato I parte c del Reg. CE 998/2003 e successive modifiche) differenti da cani, gatti e furetti.

HEALTH CERTIFICATE

for introduction into Italy, from other member states, of pet animals (listed in part c of annex II of Regulation 998/2003/EC and following amendments) different than dogs, cats and ferrets.

<p>1. n° del Certificato (1) / Cert. No (1):</p> <p>Originale / Original</p>	<p>2. Identificazione dell'animale / Identification of the animal</p>
<p>3. Specie / Species</p>	<p>4. Sesso / Sex</p>
<p>5. Certificato cites n. (qualora necessario) / Cites certificate n. (where applicable)</p>	<p>6. Proprietario dell'animale / Owner of the animal</p>
	<p>7. Data di nascita (qualora conosciuta) / Date of Birth (where known)</p>
<p>8. Indirizzo dell'origine / Address of origin</p>	<p>9. Indirizzo di destinazione / Address at destination:</p>


**Attestazione sanitaria
Health Attestation**

15. Il sottoscritto Veterinario Ufficiale o Veterinario autorizzato dalla competente autorità certifica che /
the undersigned Official Veterinarian, or veterinarian authorized by the competent authority, hereby certify that:

- a. L'animale, sottoposto ad un esame clinico, nelle 48 ore precedenti la spedizione, non presenta segni clinici di malattie infettive e diffuse proprie della specie e/o trasmissibili agli uomini./ The animal has been inspected 48 hours before dispatch, and do not show any clinical sign of infectious and diffusive disease proper of the species and/or transmissible to humans.
- b. L'animale è idoneo a sopportare il trasporto fino alla destinazione finale / the animal is fit to be transported to its final destination.
- c. L'animale non proviene da zone sottoposte a restrizioni di polizia sanitaria per la movimentazione / the animal does not come from any restriction movement areas recognized by the sanitary police.

Il presente certificato è valido dieci giorni a partire dalla spedizione dell'animale / this certificate is valid ten days from the shipment of the animal

Fatto a: il
Done at on.....



Firma del Veterinario Ufficiale o Veterinario autorizzato dalla competente autorità(2) / Signature of the official veterinarian or veterinarian authorized by the competente authority

Nome, qualifica in stampatello / Name in capital letters, qualifications and title

.....

(1) Il certificato deve accompagnare l'animale fino al luogo di destinazione finale / the certificate must accompany the animals to the final destination

(2) Timbro e firma di colore diverso da quello del testo stampato / Stamp and signature in a color different to that of the printing.

SCHEDA INGABBIO (fac-simile)

RNA _____ Cognome _____ Nome _____
 Via _____ Città _____ Prov _____ C.A.P _____
 Paese _____
 Associazione _____ (n° __) Raggruppamento n° _____
Tipo allevamento sportivo chiuso aperto (barrare)
 Paese dell'Associazione _____ Telefono _____ e-mail _____

	Codice singoli	Descrizione SINGOLI		Codici Stamm	Descrizione STAMM
1			1ABCD		
2			2ABCD		
3			3ABCD		
4			4ABCD		
5			5ABCD		
6			6ABCD		
7			7ABCD		
8			8ABCD		
9			9ABCD		
10			10ABCD		
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

DESTINAZIONE: MOSTRA ORN.CA - Via

STATO SANITARIO: dichiaro che i suddetti uccelli hanno destinazione sportiva, non sono sottoposti al divieto di spostamento, in applicazione a misure di Polizia Veterinaria e che l'Associazione di appartenenza aderisce alla COM

Data: _____ Firma dell'Espositore _____

TRASPORTO :Il sottoscritto Sig. _____, garantisce che gli uccelli suindicati sono trasportati nel rispetto delle Norme di Autocontrollo FOI per il trasporto degli uccelli con finalità non commerciali.

Soste effettuate: _____ Inizio viaggio ore _____

durata presunta viaggio ore _____

Data _____ Firma del trasportatore/convogliatore _____

Nota: gli allevatori non italiani dovranno compilare il certificato sanitario internazionale